



**COMUNE DI
TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

**N.13 DEL 30-07-2026
Registro Generale N.33**

Oggetto: Misure urgenti a tutela degli animali d'affezione nel Comune di Telti durante il periodo estivo e prevenzione dei rischi derivanti dalle elevate temperature.
--

IL SINDACO

In qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria Locale di Pubblica Sicurezza.

PREMESSO CHE:

- durante il periodo estivo si registrano frequentemente temperature elevate e ondate di calore che possono determinare gravi condizioni di sofferenza, stress termico e morte degli animali d'affezione;
- il benessere degli animali costituisce un interesse pubblico tutelato dalla normativa nazionale e regionale;
- il Comune intende promuovere comportamenti responsabili da parte dei proprietari e detentori di animali, al fine di prevenire situazioni di maltrattamento derivanti dall'esposizione alle elevate temperature;

RICHIAMATI:

- gli articoli 823 e 827 del Codice Civile;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali;
- gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale;
- Legge Regionale Sardegna del 18 maggio 1994, n. 21 vigente in materia della custodia e

della tutela degli animali d'affezione;

VISTO l'articolo 54 comma 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali.

TENUTO CONTO che l'art. 54, comma 4 e comma 4 bis, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, l'integrità fisica della popolazione, e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al comma 4, sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e s.m.i.

CONSIDERATO CHE:

- il permanere di animali in ambienti surriscaldati o privi di riparo costituisce un grave pericolo per la loro salute;
- l'interno dei veicoli può raggiungere temperature incompatibili con la sopravvivenza degli animali anche dopo pochi minuti di esposizione al sole;
- è necessario adottare misure preventive finalizzate alla tutela del benessere animale durante il periodo estivo;

RITENUTO opportuno adottare disposizioni finalizzate a prevenire situazioni di sofferenza degli animali d'affezione;

ORDINA

Per tutto il periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nei casi in cui si registrino condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature, ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di animali d'affezione è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni. Nelle ore più calde, tra le 11 e le 18:

Articolo 1

Divieto di esposizione al sole

È vietato lasciare o detenere animali:

- esposti direttamente ai raggi solari per tempi prolungati;
- in luoghi privi di adeguata ombreggiatura;
- in ambienti non idonei a proteggerli dal caldo.

Gli animali devono poter usufruire costantemente di adeguati spazi ombreggiati.

Articolo 2

Obbligo di garantire acqua e condizioni idonee

I proprietari o detentori devono garantire in ogni momento:

- acqua fresca e pulita in quantità sufficiente;
- adeguata ventilazione dei luoghi di permanenza;
- condizioni ambientali compatibili con il benessere dell'animale.

Articolo 3

Divieto di lasciare animali nei veicoli

È fatto assoluto divieto di lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta o parcheggiati, anche:

- con finestrini parzialmente aperti;
- all'ombra;
- per brevi periodi di tempo.

Articolo 4

Passeggiate e attività fisica

È fatto obbligo di evitare attività fisiche intense e passeggiate nelle ore caratterizzate dalle temperature più elevate, indicativamente tra le ore 11:00 e le ore 18:00, salvo comprovate necessità.

Le uscite dovranno essere preferibilmente effettuate nelle prime ore del mattino o nelle ore serali.

Articolo 5

Doveri di custodia

Il proprietario o detentore è tenuto ad adottare ogni misura utile a prevenire colpi di calore, disidratazione e situazioni di sofferenza dell'animale.

Articolo 6

Controlli

La Polizia Locale, unitamente alle Forze di Polizia competenti, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Articolo 7

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di tutela degli animali.

Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionali;
- sia trasmessa alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri competente e al Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il SINDACO

Domenico Vittorio Pinducciu

Il SINDACO

Geom. Pinducciu Domenico Vittorio

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)